


COD. PRATICA: 2018-004-10



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 562 SEDUTA DEL 04/06/2018

OGGETTO: “Norme regolamentari attuative per l'esercizio dell'attività dei Centri di attività motoria e delle Palestre della salute di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni).”
Preadozione.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Assente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini** (firmato digitalmente)

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 21 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

ALLEGATI.

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “Norme regolamentari attuative per l’esercizio dell’attività dei Centri di attività motoria e delle Palestre della salute di cui all’articolo 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni).” presentata dal Direttore.

Preso atto della proposta di regolamento presentata dalla Presidente Catuscia Marini avente ad oggetto: “Norme regolamentari attuative per l’esercizio dell’attività dei Centri di attività motoria e delle Palestre della salute di cui all’articolo 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni).” Preadozione.

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto del parere espresso in data 25/05/2015 dal Direttore della Direzione “Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane”;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato regolamento, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di preadottare l’allegato regolamento, avente ad oggetto ““Norme regolamentari attuative per l’esercizio dell’attività dei Centri di attività motoria e delle Palestre della salute di cui all’articolo 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni)”.
 - 2) di svolgere sul testo preadottato con il presente atto tutte le forme di concertazione necessarie e utili per pervenire alla definitiva approvazione della proposta di regolamento.
-

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Proposta di regolamento: “Norme regolamentari attuative per l’esercizio delle attività dei Centri di attività motoria e delle Palestre della salute di cui all’art. 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni e abrogazioni)”. Preadozione.

RELAZIONE

La legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni.) all’articolo 27, comma 1 prevede che la Giunta regionale adotti norme regolamentari al fine di disciplinare:

- a) *i requisiti gestionali degli impianti e delle attrezzature dei Centri di attività Motoria di cui all’articolo 16;*
- b) *i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 16, comma 1;*
- c) *le funzioni del direttore tecnico responsabile e del medico responsabile di cui all’articolo 16, comma 2, letta c) e d);*
- d) *il procedimento, i requisiti e gli indirizzi di cui all’articolo 15, comma 4 in relazione alle Palestre della salute;*
- e) *le modalità per l’esercizio del controllo sui requisiti di cui alla lettera a), nonché per l’esercizio dell’attività di vigilanza sulle attività di cui alla lettera b) e sulle palestre della salute di cui alla lettera d).*

Per la predisposizione della presente proposta di regolamento il Direttore regionale “Attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione.” ha costituito con propria determinazione n. 12197 del 21/11/2017, successivamente modificata con determinazione n. 12197 del 20/03/2018 un Gruppo di lavoro, finalizzato alla regolamentazione delle Palestre della Salute. Tale gruppo è composto oltretutto da esperti in materia di sport, da un componente esperto in materia sanitaria designato dal Direttore regionale “Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane”.

Il Direttore regionale “Attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione.” con nota pec prot n. 107610 del 25/05/2017 ha trasmesso al Direttore regionale “Sanita, Welfare. Organizzazione risorse umane.” la proposta di regolamento per il prescritto parere ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del regolamento interno della Giunta regionale.

Il Direttore regionale “Sanita, Welfare. Organizzazione risorse umane.” con nota pec. prot. n. 107978 del 25/05/2018 ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di regolamento proponendo delle modifiche che sono state compiutamente recepite.

La presente proposta di regolamento è suddivisa in V Titoli ed in n. 17 articoli. Il primo titolo enuncia le finalità della presente proposta di regolamento, il secondo ed il terzo titolo contengono, rispettivamente, le disposizioni attuative per l’attività dei Centri di attività motoria e per le Palestre della salute, il quarto Titolo riguarda le norme comuni per entrambe le tipologie di attività; ed il quinto individua le disposizioni finali e transitorie.

Nel **Titolo I “OGGETTO”**, l’articolo 1, Oggetto, individua l’ambito di intervento della presente proposta di regolamento nel rispetto delle disposizioni impartite dalla l.r. 19/2009 “Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni”.

Nel **Titolo II – CENTRI DI ATTIVITA’ MOTORIA** è riportata la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività. In particolare al Capo I Esercizio dell’attività viene richiamata la Segnalazione certificata di inizio attività già esplicitata nella legge di riferimento nonché gli obblighi del titolare ai fini della sicurezza e del benessere degli utenti. Al Capo II Funzioni del direttore tecnico e del medico responsabile vengono elencate dettagliatamente le rispettive funzioni.

Le norme proposte nel **Titolo III ESERCIZIO FISICO ADATTATO E PALESTRE DELLA SALUTE** riguardano, invece le disposizioni attuative per l’esercizio delle Palestre della salute. In primis al Capo I viene definito l’esercizio fisico adattato e nel Capo II viene specificato il procedimento per l’esercizio dell’attività; in particolare all’articolo 9 vengono dettagliatamente elencati i dati contenuti nella SCIA

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

resi dal titolare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'articolo 10, invece, concernente l'elenco regionale delle Palestre della salute specifica che per la tenuta ed aggiornamento di suddetto elenco è deputato il Servizio regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica. Al Capo III, inoltre, vengono specificati gli indirizzi per la prescrizione e somministrazione dei programmi di esercizio fisico adattato.

Nel Titolo IV – **NORME COMUNI CENTRI DI ATTIVITA' MOTORIA E PALESTRE DELLA SALUTE** sono riportate le norme comuni per le due tipologie di attività; in particolare, al Capo I vengono elencati i requisiti strutturali e strumentali necessari per l'esercizio dell'attività. Tali requisiti sono riportati dettagliatamente in quattro allegati, parti integrali e sostanziali della presente proposta di regolamento. Al capo II, invece, vengono indicate le disposizioni per la vigilanza ed il controllo e i relativi provvedimenti.

Tutte le norme del presente regolamento sono attuative delle disposizioni contenute nella l.r. 19/2009 e pertanto non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Tale documento sarà sottoposto all'esame del Comitato legislativo, per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale, nonché, al fine di acquisire eventuali osservazioni, ad Enti/Aziende ovvero a tutti i soggetti portatori di interesse nelle materie oggetto del presente regolamento. Il documento sarà altresì essere trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali, per il prescritto parere ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 20.

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Proposta di Regolamento regionale: “Norme regolamentari attuative per l’esercizio delle attività dei Centri di attività motoria e delle Palestre della salute di cui all’articolo 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni).”

TITOLO I OGGETTO

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni) disciplina:
 - a) i requisiti gestionali, degli impianti e delle attrezzature dei Centri di attività motoria di cui all’articolo 16 della l.r. n. 19/2009;
 - b) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 16, comma 1 della l.r. n. 19/2009;
 - c) le funzioni del direttore tecnico responsabile e del medico responsabile di cui all’articolo 16, comma 2, lettere c) e d) della l.r. n. 19/2009;
 - d) il procedimento, i requisiti e gli indirizzi di cui all’articolo 15, comma 4 della l.r. n. 19/2009, in relazione alle palestre della salute;
 - e) le modalità per l’esercizio del controllo sui requisiti di cui alla lettera a), nonché per l’esercizio della vigilanza sulle attività di cui alla lettera b) e sulle palestre della salute di cui alla lettera d) del presente articolo.

TITOLO II CENTRI DI ATTIVITA’ MOTORIA Capo I Esercizio dell’attività

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Art. 2

(Centri di attività motoria)

1. I Centri di attività motoria (di seguito CAM.) di cui all' art. 16 della l.r. n. 19/2009 sono strutture organizzate per la gestione di attività ginniche e sportive, di muscolazione e formazione fisica, finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico, ove si accede a fronte del pagamento di corrispettivi, erogati a qualsiasi titolo, per fruire dei relativi servizi.
2. L'esercizio dell'attività dei CAM è consentito nell'ambito di idonee strutture/locali in possesso dei requisiti strutturali e strumentali di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, nonché nel rispetto della normativa in materia di:
 - a) urbanistica e edilizia;
 - b) prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro;
 - c) sicurezza degli impianti;
 - d) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - e) prevenzione incendi;
 - f) protezione dei dati personali e tutela della privacy.

Art. 3

(Esercizio dell'attività)

1. L'interessato che intende aprire un CAM presenta, ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. n. 19/2009 la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio.
2. Il Comune trasmette la SCIA di cui al comma 1, nonché le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 16 bis della l.r. 19/2009, ivi compresa la comunicazione per la cessazione della

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

relativa attività, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'effettuazione delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Art. 4

(Gestione del CAM ai fini della sicurezza e del benessere degli utenti)

1. Il titolare del CAM è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale e ne garantisce la sicurezza in caso di emergenza. Al riguardo predispone un apposito piano contenente, in particolare, le indicazioni relative, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio dell'attività.
2. Il titolare di cui al comma 1 e/o personale da lui delegato deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso Basic Life Support Defibrillation (BLSD) o PBLSD se opera con soggetti in età pediatrica da aggiornare con cadenza biennale.
3. Durante l'orario di apertura del CAM deve essere assicurata la presenza del titolare e/o altro personale da lui delegato in possesso dell'attestato di cui al comma 2.
4. Il titolare è tenuto a trasmettere al Comune, con cadenza triennale, una dichiarazione contenente il permanere dei requisiti tecnico – amministrativi dichiarati a suo tempo nella SCIA.

Capo II Funzioni del direttore tecnico responsabile e del medico responsabile

Art. 5

(Funzioni del direttore tecnico responsabile)

1. Il direttore tecnico responsabile del CAM, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della l.r. n. 19/2009, in possesso di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 178/1998

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

o ex diploma ISEF, ovvero di diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero, svolge le seguenti funzioni:

- a) organizza le attività motorie programmate dal titolare del CAM;
- b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;
- c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;
- d) cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare del CAM eventuali carenze dell'impianto;
- e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario di cui all'articolo 8 e gli operatori;
- f) imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente, secondo le indicazioni del responsabile sanitario e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori;
- g) collabora con il responsabile sanitario nelle campagne di educazione, su argomenti correlati all'attività fisica ed al benessere, e di prevenzione dell'uso di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge.

2. Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con orario che può essere inferiore a quello di apertura del CAM tale comunque da assicurare la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività ginniche. L'orario di servizio del direttore tecnico deve essere indicato in apposita tabella ben visibile all'utenza.

Art. 6

(Funzioni del medico responsabile specializzato in medicina dello sport o

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

cardiologia)

1. Il medico responsabile specializzato in medicina dello sport o cardiologia del CAM, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della l.r. n. 19/2009, svolge le seguenti funzioni:
 - a) certifica, su apposita scheda, lo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando eventuali limiti rispetto alle attività svolte nel centro;
 - b) predispone gli eventuali interventi di primo soccorso, avvalendosi degli operatori appositamente formati;
 - c) organizza campagne di educazione su argomenti correlati all'attività fisica ed al benessere e di prevenzione dell'uso illegale di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge;
 - d) collabora con il direttore tecnico nella personalizzazione dell'attività ginnica di ciascun utente.

TITOLO III – ESERCIZIO FISICO ADATTATO E PALESTRE DELLA SALUTE

Capo I – Definizione

Art. 7

(Esercizio fisico adattato – EFA)

1. Per Esercizio Fisico Adattato (da ora EFA) si intendono esercizi fisici svolti esclusivamente su prescrizione medica, strutturati in programmi che ne definiscono, sulla base della specifica condizione patologica, modo, intensità, frequenza e durata delle sedute, ed effettuati in modo individualizzato.
2. I programmi si prefigurano quali strumenti di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

dell'esercizio fisico medesimo.

3. L'EFA è svolto in ambito extra sanitario presso idonee strutture denominate "Palestre della salute" in modo controllato e tutorato da personale in possesso di adeguati titoli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del presente regolamento.

Capo II – Procedimento per la certificazione di palestra della salute

Art. 8

(Palestre della salute)

1. Le Palestre della salute sono strutture, di natura pubblica o privata, destinate allo svolgimento di programmi di esercizio fisico adattato.
2. L'esercizio dell'attività della Palestra della salute è consentito nell'ambito di idonee strutture/locali nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie nonché della normativa in materia di:
 - a) prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro;
 - b) sicurezza degli impianti;
 - c) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - d) prevenzione incendi;
 - e) protezione dei dati personali e tutela della privacy.
3. L'attività delle palestre della salute si svolge in strutture/locali in possesso dei requisiti strutturali e strumentali di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

Art.9

(Esercizio dell'attività)

1. L'attività della Palestra della salute è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio.

2. Il titolare della Palestra della salute è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale e ne garantisce la sicurezza in caso di emergenza. Al riguardo predispone un apposito piano contenente, in particolare, le indicazioni relative, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio dell'attività.
3. La SCIA contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa):
 - a) denominazione della Palestra della Salute;
 - b) titolarità;
 - c) ubicazione;
 - d) tipologie di attività che si possono svolgere;
 - e) rapporto spazio/utente;
 - f) periodo di apertura;
 - g) possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del presente regolamento;
 - h) estremi della polizza assicurativa a favore degli utenti della Palestra della salute per eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno della stessa;
 - i) nominativi dei soggetti abilitati alla somministrazione dei programmi EFA.
4. È altresì soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, ogni modifica degli elementi essenziali (strutturali e organizzativi) previsti per l'esercizio dell'attività, nonché la variazione del soggetto abilitato alla

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

somministrazione dei programmi di esercizio fisico adattato svolti all'interno della struttura.

5. È soggetta ad apposita comunicazione, da presentare con le modalità di cui al punto 1, ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli indicati al comma 4, nonché la cessazione della relativa attività.
6. Il titolare è tenuto a trasmettere al Comune, con cadenza triennale, una dichiarazione contenente il permanere dei requisiti tecnico – amministrativi dichiarati a suo tempo nella SCIA.
7. Il Comune trasmette la SCIA di cui ai commi 3 e 4, nonché le comunicazioni di cui al comma 5, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'effettuazione delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.
8. Il Comune trasmette, altresì, la SCIA di cui ai commi 3 e 4, nonché le comunicazioni di cui al comma 5, al Servizio regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica per l'implementazione dell'elenco di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.
9. Il Comune comunica inoltre al Servizio regionale competente eventuali provvedimenti di diniego di prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 16, commi 1 e 3 per l'aggiornamento dell'elenco regionale.
10. In assenza di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti contenuti nella SCIA di cui al presente articolo da parte degli soggetti preposti, la SCIA costituisce anche il riconoscimento formale, da parte della Regione, di Palestra della salute.

Art.10

(Elenco regionale Palestre della salute)

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

1. L'elenco delle Palestre della salute di cui all'articolo 15, comma 4 della l.r. 19/2009, è costituito e tenuto aggiornato dal Servizio regionale di cui all'articolo 9, comma 8 e contiene i seguenti dati dichiarati dal titolare nella SCIA:
 - a) Denominazione dell'impianto;
 - b) Titolarità;
 - c) Ubicazione;
 - d) Periodo di apertura;
 - e) Tipologia di attività che si possono svolgere;
 - f) Soggetti abilitati alla somministrazione dei programmi EFA.
2. L' Elenco regionale delle Palestre della salute di cui al comma 1 è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

Capo III - Indirizzi per la prescrizione e somministrazione dei programmi di esercizio fisico adattato

Art.11

(Figure professionali per la prescrizione dell'esercizio fisico adattato)

1. I programmi di EFA, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 19/2009, possono essere prescritti da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta o da un medico specialista.
2. Alle Aziende Sanitarie sono affidati i compiti di:
 - a) promuovere la definizione di linee guida sulla prescrizione dell'esercizio fisico adattato;
 - b) identificare i programmi più efficaci per ogni situazione patologica;
 - c) assicurare l'aggiornamento del personale sanitario da realizzare anche congiuntamente con il personale delle Palestre della Salute abilitato alla somministrazione dei programmi

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

EFA..

3. I soggetti ai quali può essere prescritto uno o più programmi EFA devono trovarsi in stabilità clinica e terapia farmacologica ottimizzata, non avere necessità di ricorrere a ricovero ospedaliero e, se indicato, aver concluso il percorso riabilitativo intra o extra ospedaliero.
4. La Regione, anche in collaborazione con gli Ordini dei Medici di Perugia e di Terni, l'Università degli Studi di Perugia e le Aziende Sanitarie, può promuovere e/o realizzare corsi di aggiornamento professionali rivolti ai professionisti di cui al comma 1, in tema di efficacia dell'esercizio fisico nelle patologie croniche non trasmissibili e di programmi di esercizi fisici adattati.
5. Le Aziende Sanitarie, al fine di far conoscere i contenuti dei diversi programmi EFA e le modalità di relazione tra il medico che prescrive il/i programma/i ed il soggetto abilitato alla somministrazione, possono prevedere la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale rivolti specificatamente al personale in possesso di laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate o altro titolo equipollente che opera, o è intenzionato ad operare, all'interno delle Palestre della Salute.

Art.12

(Somministrazione dell'esercizio fisico adattato)

1. La somministrazione dei programmi di EFA, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 19/2009, deve essere svolta esclusivamente da personale in possesso di laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate – classe di laurea LM 67 - o altro titolo equipollente.
2. I soggetti di cui al comma 1, all'atto

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

dell'inizio dell'attività presso una Palestra della Salute, devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso Basic Life Support Defibrillation (BLSD) o PBLSD se operano con soggetti in età pediatrica da aggiornare con cadenza biennale.

3. L'attività di somministrazione dei programmi è svolta sulla base delle indicazioni formulate dal medico di cui al comma 1 dell'articolo 9.
4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a conoscere ed applicare i programmi EFA di cui all'art. 11 del presente regolamento.

TITOLO IV – NORME COMUNI CENTRI DI ATTIVITA' MOTORIA E PALESTRE DELLA SALUTE

Capo I – Requisiti strutturali e strumentali

Art. 13

(Requisiti strutturali)

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, sia i CAM sia le Palestre della salute devono essere conformi ai requisiti strutturali di cui all'Allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. I CAM e le Palestre della salute devono, altresì, essere dotati dei seguenti servizi strutturali di supporto: spogliatoi per gli utenti, servizi igienici, docce, locale accettazione e locali accessori di cui all'Allegato 2 che è parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Tali servizi devono essere adeguati rispetto alla capienza massima ipotizzabile.
3. I CAM e le Palestre della salute, inoltre, devono essere dotati di un apposito locale destinato a fornire, qualora se ne ravvisi l'esigenza, assistenza e primo soccorso ai propri utenti di cui all'Allegato 3 che è parte integrante e sostanziale del presente

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

regolamento.

4. Qualora l'attività di CAM e di Palestra della salute viene esercitata in unico complesso i locali destinati all'attività dei CAM devono essere separati e distinti da quelli destinati all'attività delle Palestre della Salute ovvero, qualora vengono svolte all'interno degli stessi locali, le attività devono essere svolte in orari differenti con l'interruzione almeno di un'ora tra le due attività.
5. Qualora l'attività di CAM e di Palestra della salute viene esercitata in unico complesso-il locale di cui al comma 3 può essere in comune.
6. Qualora l'attività di CAM e di Palestra della salute viene esercitata in unico complesso ed in capo allo stesso titolare i servizi di cui al comma 2 possono essere in comune se adeguati rispetto alla capienza massima ipotizzabile dell'intero complesso.

Art. 14

(Requisiti strumentali)

1. I CAM e le Palestre della salute devono essere dotati di adeguata strumentazione per la sicurezza e la valutazione pre-esercizio dell'utente, per l'allenamento aerobico e per l'allenamento della forza muscolare di cui all'Allegato 4 che è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Capo II – Vigilanza e controllo

Art. 15

(Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 28 della l.r. n. 19/2009, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sui CAM e sulle Palestre della salute sono esercitate dal Comune e dalla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

2. L'Azienda di cui al comma 1 effettua i controlli per gli aspetti igienico-sanitari, anche mediante sopralluoghi, su tutti i CAM e le Palestre della salute, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA di cui rispettivamente, all'articolo 16 bis della l.r. n. 19/2009 e all'articolo 9 del presente regolamento e ne trasmette gli esiti al Comune.
3. Il Comune effettua i controlli tecnico-amministrativi, anche mediante sopralluoghi, su tutti i CAM e le Palestre della salute, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 2.
4. La vigilanza ed il controllo sulla gestione delle attività dei C.A.M e delle Palestre della salute si esplica con la verifica del permanere dei requisiti dichiarati nella SCIA di cui al comma 2.
5. Per gli aspetti igienico-sanitari l'attività di cui al comma 4 è effettuata attraverso un sopralluogo della Azienda sanitaria locale che ne redige apposita relazione al Comune.
6. Per gli aspetti tecnico-amministrativi l'attività di cui al comma 4 è effettuata attraverso l'acquisizione della dichiarazione del titolare del CAM o della Palestra della salute di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 9, comma 6.
7. Al fine di consentire i controlli, di cui ai commi precedenti, il titolare del CAM e della Palestra della salute deve assicurare la disponibilità della relativa documentazione.

Art. 16 (Provvedimenti)

1. Ai sensi della l. 241/90, il Comune, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 16 bis della l.r. n. 19/2009 e all'articolo 9 del presente regolamento, in caso di

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

accertata carenza o difformità dei requisiti dichiarati nella SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. E' fatto, comunque, salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21 – nonies della l. 241/1990.

2. Per i CAM di cui al Titolo II del presente regolamento, il Comune adotta provvedimenti di autotutela nel caso di:
 - a) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 16 bis, comma 5, della l.r. n. 19/2009;
 - b) mancato utilizzo del responsabile sanitario di cui all'articolo 16 bis, comma 3, lettera e) della l.r. n. 19/2009;
 - c) mancato utilizzo del responsabile tecnico di cui all'articolo 16 bis, comma 3, lettera e) della l.r. n. 19/2009;
 - d) non conformità dell'impianto e/o delle attrezzature presenti di cui all'articolo 16 bis, comma 3, lettera b) della l.r. n. 19/2009;
 - e) assenza della polizza assicurativa di cui all'articolo 16 bis, comma 3, lettera d) della l.r. n. 19/2009;
 - f) mancato rispetto delle disposizione contenute nel presente regolamento.
3. Per le Palestre della salute di cui al Titolo III del presente regolamento, il Comune adotta provvedimenti di autotutela nel caso di:
 - a) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 9 commi

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

4 e 5 del presente regolamento;

- b) mancata prescrizione dei programmi EFA da parte del personale sanitario di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
- c) somministrazione dei programmi EFA svolta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
- d) non conformità dell'impianto e/o delle attrezzature presenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera g) del presente regolamento;
- e) assenza della polizza assicurativa di cui all'articolo 9, comma 3, lettera h) del presente regolamento;
- f) mancato rispetto delle disposizione contenute nel presente regolamento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

(Norme transitorie e finali)

1. Per i CAM, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

di competenza.

Perugia, lì 28/05/2018

Il responsabile del procedimento
Piera Sensi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il testo del regolamento regionale recante:

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 28/05/2018

Il dirigente del Servizio
Turismo, Commercio, Sport e film
Commission

Antonella Tiranti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/05/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E

COD. PRATICA: 2018-004-10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

ISTRUZIONE

Luigi Rossetti

Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

La Presidente Catuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 29/05/2018

Presidente Catuscia Marini

Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
